



COMUNE DI CARRARA

AGRI MARMIFERI
(NORME ESTENSI)



La presente pubblicazione dell'Editto di Maria Teresa del 1° febbraio 1751, delle notificazioni governatoriali 14 luglio 1846, 3 dicembre 1846 e del rescritto sovrano del 25 giugno 1852, ha lo scopo di diffondere la conoscenza della normativa relativa agli agri marmiferi, perché sempre più si evidenzi quanto sia anacronistica la sua sopravvivenza e si rafforzi la volontà politica di creare una nuova realtà.

L'ostilità del potere centrale ha impedito di uscire dal regime estense, nonostante i tentativi effettuati dalle forze di sinistra del nostro Comune, naufragati fra gli scogli del "formalismo" del Consiglio superiore delle Miniere, pienamente coincidenti con le posizioni della conservazione.

Recentemente ha iniziato a muovere i primi passi la Regione a statuto ordinario e già si avverte positivamente la sua presenza anche se il potere centrale tenta di ritardare il trasferimento dei poteri ad essa, assegnati dalla Costituzione.

Il nuovo ente ha competenza anche in materia di cave. Ad esso, non appena inizierà ad esercitare il potere legislativo, l'Amministrazione comunale, certa di interpretare le aspirazioni della classe lavoratrice e convinta di trovare piena corrispondenza in sede regionale, chiederà di emanare una normativa profondamente rinnovatrice che abbia la sua base nella gestione operaia delle cave.

Perché ciò si realizzi l'Amministrazione Comunale invita le forze democratiche a discutere in modo sempre più approfondito il problema: la nuova disciplina degli agri marmiferi sia il risultato della democratica elaborazione e della lotta del movimento popolare.

Editto di Maria Teresa del 1^o febbrajo 1751

MARIA TERESA

Duchessa di Massa, Principessa di Carrara
e Principessa Ereditaria di Modena

Nell'essere stata portata avanti di Noi certa controversia insorta fra certi Ufficiali della vicinanza di Torano, e alcuni particolari sopra il diritto di aprire negli Agri di quella, Cave di marmo, siamo venuti nella deliberazione di fissare un Regolamento, il quale decida essa controversia, e dia insieme norma a tutte le altre, che in rapporto degli Agri delle altre vicinanze di Carrara, eccitare si potessero in qualsivoglia tempo avvenire su consimile soggetto.

Distinguiamo in primo luogo le Cave già aperte negli Agri delle vicinanze di detto Nostro Principato, da quelle che sono per aprirsi nell'avvenire.

Quanto alle prime nuovamente distinguiamo le Cave già descritte negli Estimi dei Particolari, da quelle che descritte non vi sono.

Per le descritte, vogliamo, che se l'allibrazione delle medesime è seguita venti anni prima della presente Nostra ordinazione niun diritto pretendere mai più possa sopra di esse, o sopra i loro Possessori, la vicinanza ne' di cui Agri sono situate non altrimenti che se a favore dei possessori medesimi militasse l'immemorabile, o la centenaria, o concorresse a prò loro un titolo il più legittimo che immaginare si possa.

Se poi sarà seguita la suddetta allibrazione da minor tempo d'anni venti in qua', vogliamo che la vicinanza, ne' di cui Agri sono situate, abbia il diritto di interpellare i possessori ad allegare, e procurare il titolo del di loro acquisto, ed in caso che dentro il termine di un mese, se proseguire vogliono a possederle, o rilasciarle, dimodochè eleggendo eglino il rilasciarle, altro non possa contro loro pretendere la rispettiva vicinanza; ma per l'opposto eleggendo di ritenerle debbano obbligarsi a favore della vicinanza per pubblico istrumento in forma di Livello ad una certa annua prestazione discreta però e moderata, da concordarsi coi di lei Uffiziali e da determi-

narsi, in caso di discordia fra le parti, da Noi; nel qual caso dovranno esse Cave levarsi dal rispettivo Estimo, non essendo ragionevole che lo stesso fondo sia gravato dalle collette ed insieme dal canone a favore della vicinanza.

La quantità di tal canone non dovrà però misurarsi dallo stato presente della cava, della quale accadrà trattarsi, ma sul merito di quella porzione di Agri sulla quale sarà stata aperta, e la quale sarà di pertinenza della cava della quale accadrà trattarsi, anzi, medesima, avuto però insieme qualche riguardo all'uso per cui è destinata. E quantunque la promessa di tale annua prestazione debba farsi come si è detto, in forma di livello, il possessore nondimeno avrà sempre l'arbitrio e la facoltà di ritirarsene, con rilasciare qualunque volta a lui così piacerà, eziandio dopo cento anni, la cava, o vogliam dire l'occupata porzione di Agri alla vicinanza, ben inteso che a questa o ai suoi Uffiziali ne faccia la Giudiciale disdetta.

Per altro le cave tutte allibrate agli estimi dei particolari avranno la presunzione di esservi state descritte prima del decennio, e sarà incombenza delle rispettive vicinanze, di mostrare il contrario, volendo Elleno porre in pratica la premessa provvidenza.

Per le cave aperte poi negli agri suddetti ma non descritte negli estimi dei particolari avranno le rispettive vicinanze assolutamente il diritto d'interpellare, e costringere i possessori a quanto abbiamo disposto per le allibratevi da minor tempo di anni venti a questa parte, e volendo eglino ritenerle, dovranno assumere l'obbligo di detta annua prestazione, seppure non giustificcheranno altro titolo, giustificando il quale dovrà farsene l'allibrazione all'estimo loro, non potendosi dar mai alcun titolo, il quale esenti di tale allibrazione per l'effetto di non doversene pagare le collette. In ordine a che dichiariamo per maggior intelligenza della Nostra Mente, che le cave allibrate già agl'estimi, e che vi si allibreranno, a favore di un giusto titolo, rimarranno gravate del peso delle collette, ma non di canone veruno, e che viceversa le gravate di qualche canone non riceveranno onere alcuno rispettivamente alle collette.

Resta a trattarsi delle Cave non ancora aperte, e per questo ordiniamo, che chiunque vorrà negli Agri della sua Vicinanza cercarvi coi suoi lavori all'azzardo delle Cave, possa farlo con piena libertà, purché osservi la giusta moderazione di farla in luogo ove non possa derivarne pregiudizio all'altrui. Esso luogo, se avrà la Marca di quel particolare medesimo, se vorrà goderne il vantaggio, dovrà dare al Deputato della Vicinanza nota del sito

in cui vorrà impiantare i suoi lavori, per tentare la sorte di una qualche Cava. Cessando egli per lo spazio di sei mesi continui dal travaglio, potrà lavorarvi coll'istessa idea, e collo stesso fine da un altro, che dovrà osservare le stesse condizioni. Chi poi arriverà ad aprirvi la Cava (ed aperta si dirà la Cava, quando tale sarà il giudizio dei Periti, da eleggersi ad istanza del Deputato dal Commissario di Carrara) godrà per lo spazio di anni due dal giorno di tal Perizia i comodi tutti della Cava medesima, ma dopo tal termine dovrà essere interpellato a dichiarare se voglia proseguire, o rilasciarne il prezzo, per dovere, nel caso di volerlo proseguire, incontrare a favore della Vicinanza l'obbligazione di una certa annua corrisposta in tutto e per tutto a tenore della premessa dichiarazione.

Ed affinché meglio si evitino le questioni, dichiariamo, che i siti i quali a quest'ora sono stati marcati da alcun particolare, e nei quali han già questi incominciato a tentare coi loro lavori la sorte di qualche Cava, non devono riferirsi nella Classe delle Cave già aperte, ma sì bene di quelle, che sono per aprirsi nell'avvenire, dimodochè dandone eglino la menzionata nota al Deputato, osservare per esso si debba quanto venghiamo adesso di ordinare per rapporto alle Cave non ancora aperte.

Con tutto il fin qui disposto non intendiamo di derogare nè di fare innovazione veruna su i precedenti Nostri Editti proibitivi del pascolo, dell'incendio e del taglio nei Beni Comunali del predetto nostro Principato, e vogliamo adesso anzi che restino onninamente, ed in tutte le parti ed annessi loro, nel loro pieno vigore.

In tal guisa apprendiamo di avere nel tempo istesso posto in cauto l'interesse del Pubblico, e dei Particolari, e di avere inoltre senza pregiudizio delle Vicinanze assicurato e favorito il commercio dei Marmi, sicchè altro non resta se non che ognuno, cui spetta, eseguisca il presente Nostro Regolamento, a tenore del quale, sarà parte dei nostri Giudici di amministrare a chiunque siasi la giustizia; e, pubblicato che sia ed affisso nei luoghi soliti, dovrà essere registrato al solito libro dei Bandi e della Riforma, a perpetua memoria, ed affinché sia inviolabilmente osservato come legge perpetua, non ostante ecc.

Dato in Massa, 1 Febbraio 1751.

Ricciarda - d'ordine.

Notificazione Governatoriale del 14 Luglio 1846

IL GOVERNATORE

dei Ducali Dominj di Massa Carrara
e della Provincia della Lunigiana Estense

NOTIFICAZIONE

S. A. R. L'AUGUSTO CLEMENTISSIMO REGNANTE intento sempre a promuovere anche nella Comunità di Massa l'utilissima escavazione, ed industria dei marmi, come lo ha già dimostrato con altre vantaggiose disposizioni finora emesse in proposito, si è degnato di prendere in benigna considerazione lo stato attuale dell'Industria medesima, onde togliere gli inconvenienti che potrebbero inceppare lo sviluppo, e stabilire eque e solide basi su cui debba regolarsi in appresso: basi che, per quella parte che era applicabile a Massa, si desumono dalla Sovrana Legge 1 Febbraio 1751. estesa questa Comunità dal defunto AMATISSIMO Francesco IV°. di gloriosa memoria con Venerato Chirografo 6 Aprile 1844 N° 16661; in parte da alcune pratiche da molto tempo vigenti in Carrara, e in parte finalmente da ciò che il Governo prescrisse fino dal 1 Marzo 1837, col suo N. 179.

A tale effetto nel mentre la R. A. S. si è degnata ordinare che vengale quanto prima sottoposto un progetto per l'istituzione di due Tribunali Economici uno in Massa, l'altro in Carrara che si occupino delle questioni di Cave, si è ancora compiaciuta sanzionare, e disporre quanto appresso:

ARTICOLO I
(Cave già aperte)

1. Il Comune di Massa, attenendosi ai patti delle già fatte concessioni, caducherà tutte quelle per le quali si verifica la non eseguita lavorazione pel lasso di tempo prescritto nei relativi contratti.

2. Per usare un riguardo ai primi concessionari che vanno così ad essere caducati, il Comune accorderà loro di preferenza la rinnovazione del livello per le Cave esistenti, o che possono attivarsi nelle località donde vengono caducati, semprechè tali livelli facciano entro il termine di 30 giorni dalla data della caducità nei modi infraindicenti, non ommessi i tentativi, e non ommesse le denunce, affinchè le località medesime vengano ripartite in tanti spazi quanti unicamente possono occorrere a ciascheduna cava, e tutto il di più non si comprenda nei livelli.
3. Simile preferenza si intende accordata ai Concessionari soltanto che rimangono attualmente caducati, ma non è obbligo della Comunità usarla a quelli che mancando in appresso alle condizioni stabilite si trovassero nel caso identico, e neppure ai futuri concessionari che potessero incorrere nella caducità.

ARTICOLO II
(Cave da aprirsi)

4. E' lecito a chiunque di fare tentativi di cave negli agri Comunalì, purchè osservi la giusta moderazione di non recare altrui danno.
5. Colui che fa un tentativo deve, all'oggetto di constatarlo e darvi una epoca certa per la domanda in enfiteusi che si proponesse poi di fare alla Comunità, contrassegnarlo colle proprie marche, e denunciarlo in pari tempo, o al più presto alla Comunale Amministrazione.
6. Se qualcuno marcasse un tentativo, ed altri lo denunziasse alla Comunità, sarebbe ciò non ostante preferito chi appose le marche, ogniqualvolta provasse in modo regolare di averlo fatto in precedenza dell'altrui denuncia.

Giammai però si ammetterà dal Comune una semplice denuncia, quando non vi corrisponda anche un tentativo marcato nella denunciata località.
7. Chi ha marcato un tentativo, e lo ha denunciato al Comune, ha tempo sei mesi dalla data della denuncia a domandare il livello della cava, spirati i quali senza che egli presenti la sua domanda, il tentativo, e la denuncia si hanno come non avvenuti, e chiunque altro può acquistare diritto a nuovi tentativi.

8. Quando uno, nel tempo superiormente fissato, chiede in livello una cava che preventivamente ha marcato, e denunziata, il Comune mediante affissi rende pubblica la sua domanda, assegnando otto giorni di tempo a tutti coloro che credessero farvi valere antecedenti diritti, o reclamare per danni che loro ne verrebbero coll'opera della nuova cava.
9. In caso di qualsivoglia opposizione, il Comune, onde ne sia riconosciuto il merito, rimette le parti ai Tribunali Ordinari, né più si occupa della questione se non che a sentenza passata in cosa giudicata.
10. Se poi entro gli otto giorni non si presenta alcuna opposizione, o quando al caso di opposizione il Tribunale si pronuncia definitivamente a favore del richiedente, il Comune manda i propri periti sul luogo marcato del tentativo a riconoscerne o determinarne i confini ed assegnare alla cava quella sola latitudine di agro Comunale di cui può aver d'uopo, ritenuto che questa debba estendersi dalla cima del monte al fondo della vale, perché la cava abbia la sicurezza, e l'espurgo di cui abbisogna.

I Periti fissano anche il canone livellario proporzionato al reddito del terreno che si allivella, e non già al prodotto che può ricavarne escavandovi i marmi, giacché troppo incerto, e soggetto ad eventualità.

11. Dietro la relazione dei Periti la Comunità domanda al Governo di procedere a pubblico solenne istrumento col richiedente.
12. Siccome per ogni cava da darsi in livello richiedonsi un tentativo separato e una denuncia distinta; così di più cave non potrà farsi un solo livello, ma tanti separati quante sono le cave; a ciascuna delle quali saranno da imporsi, indipendentemente dalle altre, le condizioni infradicende.
13. Qualunque abilitazione che il Governo accordi alla Comunità, di procedere ad istrumenti di concessioni livellarie ad uso di cave, dovrà intendersi vincolata alle seguenti condizioni:
 - a) Ogni cava dovrà essere esattamente descritta per misura, configurazione e confini, e ciò mediante apposita mappa da formare parte dell'istrumento di livello.
 - b) E' in facoltà della Pubblica Amministrazione il caducare il livello quando il livellario sia a lasciar la cava inoperosa, quando non vi

- abbia lavorato almeno per otto mesi senza interruzione dentro il biennio, e con più individui ogni giorno.
- c) Sarà pure in arbitrio della Comunale Amministrazione il caducare il livello, tanto se i livellari mancassero per due anni al pagamento del canone, quanto se formassero un debito corrispondente all'ammontare del canone di un biennio.
 - d) Il livello sarà perpetuo e trasmissibile a chiunque si per successione che per alienazione. Se però l'alienazione vorrà farsi a Forestieri, dovrà domandarsene preventivamente l'adesione del Governo, il quale prima di prestarla ne riferirà opportunamente all'AUGUSTO SOVRANO.
 - e) In ogni caso di alienazione o cessione dovrà dal Conduttore chiedersi ed ottenersi il consenso del Comune direttario, sotto pena di due annate di Canone, o della caducità a scelta del Comune.
 - f) I conduttori pagheranno alla Comunità direttaria il laudemio di entrata di un'annualità del canone che per la cava sarà convenuto.
 - g) Per laudemio dell'alienazione o cessione si pagherà al Comune una annualità di canone dall'acquirente, il quale avrà anche l'obbligo di rimettere al Comune medesimo una copia autentica dell'istrumento.
 - h) Il Conduttore del livello dovrà ogni ventinove anni, e il primo del mese dopo il ventinovenno, riconoscere il Comune direttario col mezzo di nuovo Istrumento (di cui pure rimetterà copia autentica alla Comunità) descrivendo nel medesimo il fondo come sta descritto in quello di concessione ed aggiungendo i cambiamenti che fossero avvenuti dei confinanti.
 - i) La stessa recognizione, ancorché non fosse decorso il ventinovenno, dovrà farsi dagli Eredi che fossero succeduti nel livello, entro il semestre della avvenuta successione.
 - k) Mancandosi all'Istrumento di recognizione in *dominium*, si incorrerà la pena o di due annate di canone, o della caducità a scelta del Comune.
 - l) Il pagamento del canone è solidale, per cui o essendo, o divenendo più i debitori dello stesso canone, ciascuno è tenuto al pagamento del canone intero, salvo il rimborso della quota dovuta dai condebitori.
 - m) Sarà espressamente rinunciato alla purgazione della mora.
 - n) La caducità importerà sempre la perdita di qualunque lavoro fosse stato eseguito nella cava istessa.

- o) Le spese del contratto ecc. saranno tutte a carico dei conducenti ai quali incombe di dar copia autentica del trattato medesimo alla Comunità nel termine perentorio di giorni 15 dalla data della stipulazione, con facoltà al Comune di ordinarla in caso diverso al Notaro direttamente, ripetendone poi la spesa in via esecutiva.
- p) Il conduttore o conduttori dovranno fornire al Governo una mostra di marmo delle cave allivellate, colla indicazione della qualità e della località.
14. Per le estensioni concesse a livello ad uso di cava e solo durante il tempo della lavorazione continua, saranno proibiti il vano pascolo e il legnatico, il primo onde preservare i cavaori dal pericolo dei sassi cadenti, il secondo per lasciare a pro dei livellari il legname occorrente alla lavorazione.
15. Tutte le suesprese condizioni, come si è avvertito al paragrafo 2, sono da osservarsi anche nella rinnovazione dei livelli che rimangono attualmente caducati, meno però la pubblicazione delle domande di enfiteusi, da cui in questo solo caso ritiensi prescindere.

ARTICOLO III (Edifici)

16. Chiunque desideri di costruire un edifizio da marmi purchè egli sia comunista e provi di avere all'uopo mezzi disponibili e sufficienti, può chiedere alla R. D. Camera l'uso di una caduta d'acqua per animarlo.
17. Se il richiedente non è proprietario e possessore del terreno sottoposto alla caduta, e dove può avere luogo la costruzione dell'edifizio, la R. D. Camera interPELLA il vero proprietario accordandogli 30 giorni di tempo a determinarsi per l'esclusiva o per l'affermativa di accettare la preferenza della concessione.
18. Nel caso che non voglia accettarla, dovrà il proprietario vendere del proprio fondo al richiedente quella porzione che è necessaria allo edifizio, a prezzo di giusta stima con più l'aumento del 15%.
19. Nel caso poi che accetti la preferenza, questa gli si accorderà soltanto quando il proprietario dia prove eguali o maggiori di quelle offerte dal richiedente, di possedere la facoltà e i mezzi richiesti per la costruzione.

20. In qualunque concessione dell'uso delle acque, sia a richiedente proprietario del fondo, sia a richiedente che diviene proprietario per rinuncia del possessore, sia finalmente al proprietario che accettando la preferenza subentra al richiedente non proprietario, si imporranno le seguenti condizioni:
- a) Qualunque concessionario il quale entro il termine di due anni dall'epoca dell'ottenuta concessione non avrà attivato l'edifizio per cui la richiedeva, perderà ogni diritto all'uso delle acque, che potranno quindi dall'Amministrazione Camerale accordarsi nuovamente a chi più le piacesse.
- b) Egualmente si intenderà caducato dal suespresso diritto chiunque, ad onta di aver terminato l'edifizio ed attivandolo entro il termine di due anni, vi desse una destinazione diversa da quella per cui vige la concessione, ossia altra dal lavoro dei marmi.
- c) In caso di passaggio di utile dominio (purchè non sia per successione) o di vendita, dovrà essere interpellata la R. D. Camera cui compete il diritto di prelazione a giusta stima per l'acquisto dell'edifizio.

ARTICOLO IV (Strade)

21. Le strade che servono alle cave si distinguono in due categorie:
- 1° Strade principali o comuni a tutte le cave, o alle cave di una intiera vallata.
- 2° Strade particolari di ciascuna o tutto al più di due o tre cave, le quali servono a metterle in immediata comunicazione colle strade comuni e principali.
22. Quelle della prima categoria interessano il commercio in genere, e quindi la loro costruzione e mantenimento vengono assunti dall'Amministrazione pubblica dello Stato, la quale se ne indennizza con una tassa che vi impone proporzionata al trasporto dei marmi.
23. Le strade della seconda categoria riguardano l'interesse di un solo o di pochi, e quindi la loro costruzione e mantenimento devono stare a tutto carico dei particolari. Ciò non ostante potrà sorvegliarsene la costruzione dal Governo, affinché riescano proficue il più possibile, ed il meno pericolose.

ARTICOLO V
(Disposizioni particolari)

24. Strada principale o comune al trasporto dei marmi delle cave di Massa si considera quella che dalla Tambura, passando per Borgo del Ponte e sotto le mura della Città, mette alla Dogana di S. Giuseppe, e il cui mantenimento è già a carico del R. Ministero di Pubblica Economia fino dal 1836. Quindi in conformità dello stabilito dal p. 22 dovrebbero i blocchi che passano sulla medesima pagare una tassa analoga a quella che si paga per la Carriona a Carrara.
25. Volendo però S. A. R. l'AUGUSTO SOVRANO accordare pel Comune di Massa una facilitazione a questo ramo d'industria incipiente, si è compiaciuta esonerare i proprietari di cave dalla tassa di pedaggio pel transito dei marmi sull'anzidetta strada fino a tutto il 1848.
26. Parimenti all'oggetto di facilitare e rendere più sollecita la costruzione dei tronchi di strade particolari che mettono ai diversi gruppi di cave, ha la R. A. S. assegnato per una sola volta a questo Governo Lt. 5.000, da erogarsi nella costruzione dei tronchi già incominciati e compiuti almeno per metà della loro lunghezza, e da ripartirsi in ragione della lunghezza che dovranno avere le strade medesime.
27. Onde poi si possa effettuare la ripartizione di detta somma nel modo indicato, tutti quelli che si trovano in grado e che bramano di partecipare, denunzieranno al Governo medesimo entro il mese di Agosto prossimo venturo i lavori già per essi eseguiti e quelli che rimangono tuttavia da farsi; e ciò col mezzo di mappa dimostrativa e analoga perizia indicante la spesa occorrente alla costruzione dei rispettivi tronchi di strade.

Tutto questo si deduce a pubblica notizia in nome ed ordine di S. A. R. l'AUGUSTO SOVRANO per norma di chiunque potesse avervi interesse per l'esatta osservanza delle prescrizioni sovraenunciate.

Massa Ducale della Residenza del Governo questo giorno 14 luglio 1846.

Nicolò Bayard conte de' Volo

Il Vice Segretario
G. Ant. Pellegrini

Notificazione Governatoriale del 3 Dicembre 1846

IL GOVERNATORE
dei Ducali Dominj di Massa e Carrara e della Provincia di Lunigiana

NOTIFICAZIONE

Prese da S. A. R. l'AMATISSIMO NOSTRO SOVRANO in considerazione alcune osservazioni, e domande già umigliategli intorno al Regolamento delle Cave nel Comune di Massa sanzionato dalla Ossequiata A. S. e pubblicato da questo Governo con notificazione del 14 p.p. luglio, ed esaminate attentamente le difficoltà che Gli vennero sottoposte sulla esecuzione del Regolamento stesso, si è degnato con Sovrano Suo Chirografo del 19 p.s. novembre confermato con successivo Decreto del 30, ordinare quanto segue:

1. Che sia in facoltà di ogni Suddito Estense domiciliato nello Stato di aprire Cave ovunque, e quindi ai Comunisti di Massa, nel territorio di Carrara e viceversa.
2. Che per ottenere a livello una Cava debba essere non solo segnata, ma aperta, come prescrive la legge 1° febbraio 1751.
3. Che prima della costruzione di un Edifizio il Governo o la Camera, avanti di dare il permesso, possa in casi speciali citare il richiedente a provare se abbia i mezzi per adempiere all'impegno che assume.
4. Che inoltre sia pure libero ad ogni Suddito Estense e avente domicilio nello Stato, di costruire Edifizi da Marmo, ottenutone in prevenzione il permesso dalla Camera per la concessione delle acque.
5. Che niun estero possa ottenere permesso di acquistare Cave, Edifizi e di costruire, senza prima riportarne la Sovrana Sanzione.

6. Che nullameno siano permessi gli affitti di Edifizj e Cave ad esteri, ove non oltrepassino la durata di un decennio.
7. Che per essere la configurazione fisica della Vallata del Frigido notoriamente diversa da quella del Carrione e suoi influenti, rimarrà a carico del Ministero di Pubblica Economia la sola strada della Tambura alla Spiaggia di San Giuseppe.

Mentre altrettanto si deduce di preciso ordine Sovrano a pubblica notizia, si avverte pure a seconda di esso che pel Comune di Carrara saranno d'ora innanzi ad osservarsi le prescrizioni stabilite tanto dal Citato Regolamento come dalle presenti aggiunte e modificazioni.

Dalla Residenza del Governo, Massa li 3 Dicembre 1846.

Conte Luigi Giacobazzi

Il Vice Segretario
G. A. Pellegrini

Rescritto Sovrano del 25 Giugno 1852

ALTEZZA REALE

N. 4225 - 1852 del Ministero dell'Interno

Dalla Delegazione del Ministero dell'Interno in Massa, cui è stata richiesta norma di contegno relativamente all'allivellazione delle Cave dei marmi che potrebbe essere stipulata dopo l'attivazione del nuovo Codice Civile stante che gli art. 1631, 1634, 1637 e 1653 di detto Codice contengono disposizioni diverse da quelle portate dalla notificazione del già Governo di Massa emanata d'ordine Sovrano il 14 luglio 1846.

Quantunque io ritenga che le prescrizioni non possono dirsi abrogate dalle disposizioni dei suenunciati articoli trattandosi di sostanze di singolare natura e che sembra non possano confondersi coi fondi, la di cui allivellazione è contemplata dal nuovo Codice tuttavia... a rimuovere ogni dubbietà proporrei che la R. A. V. con ossequiato Chirografo, si degnasse di dichiarare, che le disposizioni del nuovo Codice sull'enfiteusi non hanno abrogata la Notificazione del Governo di Massa 14 luglio 1846.

Modena a dì 22 giugno 1852.

Il Ministro dell'Interno
firmato - *Giacobazzi*

Prot. n. 3268.

« La Legge sui livelli delle Cave di marmi di Massa è legge speciale « calcolata su un incipiente industria, quindi deve restare qual legge speciale ».

Modena, 25 giugno 1852.

firmato - FRANCESCO

Fir. - *Dott. Carlo Parisi*, Segretario di Gabinetto

Per estratto esattamente conforme.

Il Segr. della Deleg. del Ministero dell'Interno
Segnato - *G. B. Bergamini*